

**LA DURATA PARTICOLARMENTE LUNGA DELLE SOCIETÀ DI
CAPITALI E IL DIRITTO DI RECESSO *AD NUTUM***
(Commento a Cass. 22 aprile 2013 n. 9662)
di
Giancarlo Maniglio

SOMMARIO: *1. La premessa. – 2. Il quesito e la soluzione della Suprema Corte. – 3. Il diritto di recesso ad nutum nelle società a tempo determinato e la massima n. 74 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.*

1. LA PREMESSA.

Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata è stato riformato dal legislatore della riforma, il quale ha notevolmente ampliato l'autonomia statutaria attribuendo a tale diritto la funzione di contrappeso a tale generale libertà¹. Prima della riforma la disciplina del recesso si risolveva in un mera ripetizione delle norme previste per le società per azioni. Le cause di recesso sono ora previste all'art. 2473 c.c. In particolare, nella prima parte del primo comma, è prevista la possibilità per i soci di individuare delle ipotesi convenzionali di recesso; mentre nella seconda parte sono elencate quelle previste espressamente dalla legge ed inderogabili.

La sentenza oggetto del presente contributo è di particolare interesse perché affronta un tema ampiamente dibattuto in dottrina già prima della riforma del diritto societario.

¹ MORANO, *Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della disciplina delle società di capitali*, in "Riv. Not.", 2003, 1, pp. 303 ss.

La premessa iniziale dalla quale parte detta sentenza consiste nella circostanza per cui, una volta costituita una società di capitali con durata a tempo indeterminato, la modifica statutaria avente ad oggetto l'introduzione di un termine di durata, determinando il venir meno del diritto di recesso *ad nutum*, fa sorgere, a sua volta, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. Tale premessa è un dato acquisito da un punto di vista normativo, ed è inoltre anche oggetto di un orientamento notarile del Comitato Triveneto dei Notai ove si afferma che: “*l'introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l'eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso*”; il riconoscimento del diritto di recesso nel caso in cui vengano eliminate fattispecie già previste dall'atto costitutivo si giustifica in virtù della necessità di evitare che venga “compressa” la sfera di tutela originariamente riconosciuta al socio senza il consenso di quest'ultimo. Da considerare che il recesso viene testualmente riconosciuto nel caso in cui le cause di recesso contemplate dalla norma vengano eliminate: ci si domanda quale sia, invece, la soluzione nel caso in cui la causa di recesso non venga eliminata, ma il suo esercizio venga reso più gravoso.

La dottrina² che si è occupata della questione ritiene di dover interpretare estensivamente la norma, e ritenere dunque che il recesso vada riconosciuto in tutti i casi in cui vi sia una compressione di qualunque tipo rispetto alla portata originaria. La *ratio* di tale previsione consiste infatti nel tutelare i socio dai mutamenti *in peius* del riconoscimento del diritto di recesso.

2. IL QUESITO E LA SOLUZIONE DELLA SUPREMA CORTE.

Stabilita la premessa, il quesito centrale che si pone ai giudici della Suprema Corte è quello di stabilire se una società di capitali con durata particolarmente lunga (cosa ben diversa

² F. ANNUNZIATA, *sub. art. 2473 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società – Società a responsabilità limitata* – diretto da MARCHETTI-BIANCHI -GHEZZI- NOTARI, 2008.

dalla durata superiore alla vita media dell'uomo prevista dall'art. 2285 c.c.) possa essere equiparata ad una società con durata indeterminata al fine della spettanza ai soci del diritto di recesso *ad nutum*.

La Corte di Cassazione, nel rispondere positivamente a tale quesito, utilizza due argomentazioni: una di carattere sistematico, rappresentata dall'art. 2285 c.c. (norma dettata per le società di persone), e l'altra, (centrale) di carattere economico, rappresentata dal perdurare dell'investimento dei soci nella società.

L'art. 2285, comma 1, c.c. afferma che: *“ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”*. Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono le stesse espresse da autorevole dottrina³ già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Da osservare che nel caso di specie la Suprema Corte non applica analogicamente l'art. 2285 c.c. alle società di capitali, ma il riferimento normativo è utilizzato soltanto come un argomento a sostegno della adottata conclusione.

La diversa e non affrontata problematica dell'estensione analogica dell'art. 2285, comma 1, c.c. alle società di capitali vede, invece, giurisprudenza e dottrina giungere a diverse conclusioni .

La giurisprudenza di merito ha accolto la tesi negativa circa l'estensione analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali. Tale giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi della questione già prima della riforma del diritto societario. Due, a quanto consta, i precedenti *ante* riforma: il primo⁴, secondo cui deve escludersi l'applicabilità analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali per il fatto che *“le esigenze logico-giuridiche che giustificano, nel campo delle società personali commerciali, il principio che la durata della società sia non solo prestabilita, ma anche tale da permettere al socio di contare sullo scioglimento del rapporto in un tempo ragionevole rispetto alla vita media dell'uomo, non appaiono sussistere nel caso delle società capitalistiche”* e il secondo⁵,

³ NOTARI, *Costituzione e conferimenti nelle S.p.A.*, in *Il nuovo ordinamento delle società*, a cura di S. Rossi, Ipsoa, Milano, 2003, p. 6.

⁴ App. Napoli, 7 giugno 1996, in *“Società”*, 1997, pp. 183 ss.

⁵ Trib. Trento, 2 dicembre 2002, in *“Società”*, 2003, pp. 440 ss.

per il quale l'eccezionalità delle norme che disciplinano il recesso nelle società di persone determina l'impossibilità di procedere ad applicazione analogica rispetto alle società di capitali. Da considerare, inoltre, che con riguardo al procedimento di omologazione degli statuti, abrogato dalla legge 340 del 2000, la giurisprudenza aveva più volte dichiarato la legittimità del termine di durata al 31 dicembre 2100, escludendo dunque in modo implicito che esso potesse essere equiparato ad una durata indeterminata⁶.

Successivamente alla riforma del diritto societario, per mezzo del d.lgs. 6/2003, il quadro giurisprudenziale creato dai precedenti sopra illustrati è stato, tuttavia, messo in discussione da una sentenza⁷ la quale, nell'affermare una questione analoga a quella oggetto del Tribunale di Trento e ricorrendo alla disposizione transitoria di cui all'art. 223 *bis* disp. att. c.c., ha affermato doversi condividere, sulla scorta della giurisprudenza di merito formatasi con riferimento alla diversa ipotesi delle società di persone, la tesi secondo cui anche se di capitali, *"è contratta a tempo indeterminato la società che abbia durata superiore alla vita media dell'uomo"*. Le recenti pronunce di merito hanno, invece, ribadito l'orientamento espresso *ante* riforma. Il riferimento è in particolare modo al Tribunale di Brescia⁸ che, occupandosi della medesima questione, ha affermato che già *solo "dal tenore letterale delle norme (artt. 2437 e 2473 c.c.) sembrerebbe, che il socio di società per azioni ed il socio di società a responsabilità limitata non possono recedere quando la società ha una durata maggiore della vita di uno dei soci"*. La Corte bresciana esclude, pertanto, l'applicabilità analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali in quanto la partecipazione ad esse *"non espone il socio a nessuno dei rischi"* tipici delle società personali, circostanza che determina il venir meno, per le prime, della *"esigenza di vietare che il contratto sociale abbia durata maggiore della vita del socio, volta che il*

⁶ *Massime del Tribunale di Milano*, in "Riv. Soc.", 2000, p. 215; nonché M. STELLA RICHTER JR., in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO-PORTALE, vol.1, tomo 1, *Tipo. Costituzione. Nullità*, Torino, 1003, 259, nt. 210, ove sono riportati numerosi altri casi di società che hanno ottenuto l'omologa dello statuto contenente un termine di durata superiore al secolo.

⁷ Il riferimento è alla sentenza del Tribunale di Varese, 26 novembre 2004, in "Giur. comm.", 2005, II, p. 473 con nota di De Biasi.

⁸ Trib. Brescia, 29 novembre 2006, in "Quotidiano Giuridico", Ipsoa, 5 febbraio 2007 con nota di Senini.

patrimonio dello stesso rimane estraneo ai debiti sociali?. Oltre alla pronuncia in commento da registrare, infine, una sentenza della Corte di Appello di Trento⁹ e una recente sentenza del Tribunale di Napoli¹⁰ che ha negato in modo espresso l'applicabilità dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali sostenendo che: *“l'assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere esportata, neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale”*.

La dottrina ha, invece, espresso soluzioni opposte. La tesi dell'applicabilità in via analogica dell'art. 2285 c.c. è condivisa da autorevoli esponenti¹¹ secondo i quali, la previsione di un termine di durata lungo o comunque eccedente quello della normale vita umana equivale ad una sostanziale durata della società a tempo indeterminato, con conseguente diritto di recesso *ad nutum*. Un Autore¹², in particolar modo, distingue a seconda che la partecipazione sia detenuta da persona fisica ovvero da persona giuridica (situazione che invece desta perplessità all'A. in ragione dell'impossibilità di applicare il criterio della vita media). Altri, invece, ritengono che il recesso *ad nutum* non deriverebbe tanto dall'applicazione analogica dell'art. 2285 c.c., quanto dalla *ratio* sottesa all'idea di “tempo indeterminato”, ossia durata superiore alla vita non solo di uno, ma di tutti i componenti

⁹ Corte di Appello di Trento, 22 dicembre 2006, in “Società” 12/2007, 1478 ss. con nota di E. Picaroni.

¹⁰ Tribunale di Napoli, 10 dicembre 2008 in “Notariato” 3/2009, 285 ss. con nota di F. Angiolini.

¹¹ Tra i sostenitori dell'applicabilità in via analogica dell'art. 2285: PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato in tema di riforma di società di capitali*, in “Riv. Dir. Priv.”, 2002, p. 709, con precipuo riferimento alle s.r.l.; BIANCHI – GHEZZI – MARCHETTI – NOTARI, *Osservazioni dell'Istituto di diritto Angelo Sraffa della Università Bocconi di Milano*, in “Riv. Soc.”, 2002, p. 1534 ove con riferimento al caso della durata a tempo indeterminato si legge che *“tale verosimilmente sarà considerato la durata abnormemente lunga (un secolo?) e che molte società quotate hanno tale durata vi è il rischio di un recesso sostanzialmente continuo, con la creazione di un mercato parallelo a quello di borsa”*; NOTARI, *Costituzione e conferimenti nelle S.p.A.*, in *Il Nuovo ordinamento delle società*, a cura di S. Rossi, Ipsoa, Milano, 2003, p. 6.

¹² MORANO, *cit.*, p. 312.

della compagine sociale. A sostegno di tale tesi viene rilevato¹³ in primo luogo che quando il termine della società viene fissato in un momento lontanissimo, le esigenze di tutela che si pongono sono del tutto analoghe a quelle delle società di persone, sicché non sarebbe coerente riservare alle società di capitali un trattamento differenziato.

Altra parte della dottrina, propende per una interpretazione letterale dell'art. 2285, comma 1, c.c. riferendola pertanto, data la collocazione sistematica, solamente alle società di persone¹⁴. Parte di tale dottrina si sofferma sul carattere squisitamente finanziario dell'investimento in azioni o quote e, in termini analoghi a quello della pronuncia del Tribunale di Brescia, rimarca la differenza esistente tra società personali e società capitalistiche¹⁵.

¹³ Il riferimento è a VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio*, in "Riv. Soc.", 2005, p. 328 ove afferma che: "...anche alla luce di questa considerazione potrebbe quindi apparire eccessivamente formalistica la tesi che in presenza di un termine di durata, quale che esso sia, non si possa in alcun caso consentire il recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 2437 c.c., ritenendosi invece che, per evitare un trattamento differenziato di situazioni sostanzialmente equiparabili, un termine estremamente remoto possa, in certi casi, essere assimilato ad una durata illimitata. Pur potendosi criticare, de iure condendo, la previsione di un diritto di recesso ad nutum in caso di società per azioni senza termine di durata, a fronte della scelta del legislatore di consentire ai soci una ulteriore possibilità di disinvestimento per non risultare "prigionieri della società", sembra coerente equiparare, almeno nella ipotesi più estreme, la previsione di un termine lontanissimo alla durata indeterminata".

¹⁴ MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in CACCAVALE – MAGLIULO – MALTONI – TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, II ed., Ipsoa, 2007, pp. 255 ss; SALVATORE, *La riforma del diritto societario: il nuovo diritto di recesso nelle società di capitali*, in "Contr. e Impr.", 2003, p. 635, secondo il quale la formulazione dell'art. 2347 c.c. non è imputabile ad "una mera dimenticanza da parte della Commissione Vietti".

¹⁵ PACIELLO, *Il diritto di recesso nelle s.p.a.: primi rilievi*, in "Riv. Dir. Comm.", 2004, che individua tre conferme dell'argomento letterale rispettivamente: i) nell'ultimo comma dell'art. 2437 c.c.; ii) nella possibilità di recedere parzialmente anche in caso di recesso *ad nutum* (circostanza che proverebbe come il recesso sia divaricato dalla concezione negoziale e dall'esigenza di impedire rapporti perpetui, essendo invece in esso preminente i "profili finanziari"; iii) negli effetti organizzativi della mancata previsione di un termine di durata (che confermerebbe la volontà del legislatore di enfatizzare la "mobilitazione della ricchezza" costituita dall'investimento azionario; CALANDRA BONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in "Giur. Comm.", 2005, I, p. 292, che pone in evidenza come l'art. 2285, primo comma, c.c. sia intimamente legato al "rilievo determinante che assume la persona del socio" e alla "naturale incredibilità della quota", circostanze che fanno "si che il trapianto di questa norma nella disciplina delle società di capitali crei inevitabile rigetto".

La non applicazione analogica dell'art. 2285 c.c., nel caso di specie, discende anche dal fatto che i soci della società non sono persone fisiche ma società di capitali. Un problema, allora, potrebbe essere quello di stabilire quando una società con durata particolarmente lunga sia da considerare a tempo indeterminato, se i soci della stessa non siano persone fisiche, ma persone giuridiche o società.

In questo caso si potrebbero considerare le seguenti soluzioni: assumere a parametro di riferimento il termine finale statutario previsto per i soci persone giuridiche/società; altrimenti, come sostenuto da autorevole dottrina¹⁶, ritenere comunque applicabile il criterio previsto dall'art. 2285 c.c., tenendo conto dell'età e quindi della presumibile durata di vita dei soci persone fisiche che fanno parte della persona giuridica/società.

La soluzione cui giunge la Suprema Corte comporta l'opportunità di adottare prudenza nella redazione degli statuti con riferimento al termine finale di durata delle società. Una durata eccessivamente lunga, (per esempio al 2100, non necessariamente superiore alla vita media dell'uomo), potrebbe essere equiparata ad una durata indeterminata con la relativa spettanza ai soci del recesso *ad nutum* a prescindere da alcuna indicazione statutaria.

3. IL DIRITTO DI RECESSO *AD NUTUM* NELLE SOCIETÀ A TEMPO DETERMINATO E LA MASSIMA N. 74 DELLA COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO.

Merita una considerazione la possibilità, dibattuta in dottrina, e senza alcun pronunciato giurisprudenziale, di prevedere statutariamente tale diritto di recesso *ad nutum* nelle società di capitali costituite a tempo determinato (a prescindere da ogni tipo di valutazione in merito al termine finale di durata). In base alla linea tendenziale della riforma verso una

¹⁶ F. ANNUNZIATA, *cit.*.

maggior autonomia statutaria, l'ammissibilità della clausola non sarebbe da escludere *tout court*. Un Autore ha infatti osservato che la effettiva possibilità di una simile causa deve discendere, innanzi tutto, dall'analisi approfondita del caso di recesso legale previsto per le società a tempo indeterminato¹⁷. Parte della dottrina¹⁸ nega l'ammissibilità di una siffatta clausola non solo perché l'attribuzione di tale diritto, e la conseguente imprevedibilità con cui potrebbe essere esercitato, costituirebbe una sorta di "cappio al collo" dell'ente sociale, che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di un'adeguata pianificazione finanziaria a causa di una miriade di mini-recessi che, nel medio periodo potrebbero non essere sempre assorbiti dai soci superstiti, ma soprattutto perché l'attribuire la facoltà di recesso *ad nutum* ad ogni socio significa privare di valore vincolante il termine finale della società apposto all'atto costitutivo¹⁹, fornendo una sorta di scadenza definitiva *erga omnes*, ma lasciando lo spazio ad una serie di termini *ad personam*²⁰. A favore invece della tesi positiva si afferma, invece, che non vi sarebbe differenza rispetto ai terzi tra il recesso *ad nutum* e quello subordinato a determinati accadimenti, inoltre l'area di autonomia concessa ai soci con il recesso *ad nutum*, sarebbe maggiore rispetto alla ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2473 c.c. Mentre, infatti, nel caso di recesso concesso per volontà della legge, in caso di società contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere in ogni momento,

¹⁷ Scrive MALTONI, *Prime riflessioni in ordine alla nuova disciplina del recesso nella s.p.a.*, in *Conv. Bologna*, 6 dicembre 2012, in "www.notarlex.it" : "circa l'ammissibilità di una clausola di recesso *ad nutum*, si può ritenere che ogni valutazione debba passare attraverso le forche caudine della valorizzazione sistematica della disposizione del terzo comma, che fissa quale causa di recesso inderogabile in ordine all'an l'assenza di un termine finale della società".

¹⁸ A. BARTOLACELLI, *Profili del recesso ad nutum nella società per azioni*, cit., p. 1164.

¹⁹ In questo senso DE NOVA, *Recesso*, in *Dig.Priv.*, XVI, Torino, 1997, pp. 316 ss. parla di recesso "determinativo".

²⁰ Si esprimono in senso negativo anche LANZIO, *Il recesso di socio di s.r.l.*, in "Società", 2004, p. 154; TOSCHI VESPASIANI-GINOTTI, *La costituzione, i conferimenti ed il recesso nella nuova società a responsabilità limitata*, in "Studium Iuris", 2004, p. 447; GALLETTI, *Commento all'art. 2473*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, ne "Le nuove leggi civili commentate", Padova, 2005, che parla di "investimento *spersonalizzato*" ove il termine di durata della società di capitali diviene irrilevante anche a prescindere dalla negoziazione sui mercati dei titoli; TOFFOLETTO, *L'autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di capitali*, in "Riv. Dir. Comm.", 2004, I, p. 380; DACCO', *Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti all'autonomia privata nelle società a responsabilità limitata*, in "Riv.Dir. Comm.", 2004, I, p. 484.

viceversa, nel caso di recesso *ad nutum* si potrebbe stabilire che esso spetti trascorsi due o tre mesi dall'acquisto della partecipazione²¹. Si segnala, a tal proposito, la **Massima n. 74 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano** che ritiene possibile il recesso *ad nutum* nelle società costituite a tempo determinato purchè ci sia almeno il preavviso di 180 giorni²². Con riferimento al preavviso si deve tuttavia affermare che rimane sempre valido l'obbligo di agire rispettando i canoni di correttezza, principio la cui validità è stata affermata anche in ambito societario²³. Pertanto il recesso dovrà essere esercitato cercando di salvaguardare il più possibile gli interessi sociali, nei limiti in cui ciò non comporti per il recedente un apprezzabile sacrificio, e anche un recesso esercitato mediante preavviso di lunghezza corrispondente ai limiti contrattualmente previsti può dar luogo ad una condotta contraria a buona fede, se il recesso è esercitato al solo scopo di recare danno alla società o agli altri soci. Questo è l'orientamento della più recente giurisprudenza²⁴. Recentemente anche il **Consiglio Notarile di Roma** si è espresso in

²¹ Favorevoli all'inserimento di una clausola statutaria che consenta l'esercizio del recesso *ad nutum* in società a tempo determinato: VENTORUZZO, *Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente*, in "Nuova giur. civ. comm.", 2005, II, p. 450; MALTONI, *Il recesso e la esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in "Notariato", 2003, 309; CAPPIELLO, *Recesso ad nutum e recesso per giusta causa nelle S.p.A. e nelle S.r.l.*, in "Riv. Dir. comm.", 2004, I, 502; nonché da ultimo si veda anche la recente monografia di VENTORUZZO, *Recesso e valore delle partecipazioni nelle società di capitali*, Giuffrè, 2012.

²² Così recita la prima parte della Massima n. 74: "*L'atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:.... (iii) al mero volere del socio recedente salva la necessità, in quest'ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dagli artt. 2437, comma 3, c.c. e 2473, comma 2, c.c....*" in "Massime notarili in materia societaria elaborate dalla Commissione per i principi uniformi in tema di società" del Consiglio Notarile di Milano, Ipsoa, 2010.

²³ GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni*, Milano, 1987, p. 145; Cass. 2 maggio 2006, n. 10135, in "Giust. civ. mass.", 2006, p. 673, secondo cui il rispetto del principio di correttezza impone che il diritto di recesso non possa essere escluso o reso eccessivamente gravoso.

²⁴ Cass. 15 marzo 2004 n. 5240, in "Foro. It.", 2004, I, p. 1397; Cass. 16 ottobre 2003 n. 15482, in "Foro. It.", 2003, I, p. 1845; entrambe nel senso che la corrispondenza al canone di buona fede dell'esercizio del diritto di recesso deve essere valutata nel contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se il recesso sia stato esercitato secondo le modalità e tempi corrispondenti ad un interesse del titolare meritevole di tutela piuttosto che al solo scopo di recare danno ad un'altra parte.

merito alla legittimità di una clausola statutaria, che disponga il recesso *ad nutum* previo preavviso di 180 giorni²⁵.

Un passo ulteriore potrebbe consistere nella possibilità da parte di un socio di una società a responsabilità limitata di recedere *ad nutum* anche in assenza di clausola statutaria.

A tal proposito non si vede perché un socio non possa recedere dalla società. Tale recesso, implica, con il necessario consenso di tutti i soci, un semplice scioglimento dal rapporto sociale ai sensi dell'articolo 1372 c.c. Sul punto si è altresì espresso recentemente anche il Consiglio Nazionale del Notariato il quale ritiene possibile con il consenso di tutti i soci il recesso *ad nutum* di un socio a prescindere da alcuna clausola statutaria in merito.

²⁵ Così recita la Massima n. 5: “ai sensi dell’art. 2437, 4° comma c.c., nello statuto delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può essere inserita anche una clausola di recesso *ad nutum*, a condizione che sia previsto a carico del socio recedente l’onere di preavviso di almeno centottanta giorni a norma dell’art. 2437, comma 3 c.c.”.